



fondo
sociale europeo

AVVISO PUBBLICO

ALLE

IMPRESE E SOGGETTI ASSIMILATI

PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER DI PARTECIPAZIONE AI
CORSI INSERITI SUL CATALOGO REGIONALE DELL'OFFERTA
FORMATIVA PER L'ANNO 2022

Determinazione Dirigenziale n. 57 del 04/02/2022



REGIONE
PIEMONTE

per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo anno 2022	Pagina 2 di 28

Indice generale

PREMESSA.....	3
1) DEFINIZIONI E CONDIZIONI	3
<u>1.A Misura 3.10IV.12.2.03 VOUCHER FORMATIVI AZIENDALI a catalogo per imprese.....</u>	<u>3</u>
<u>e soggetti assimilati.....</u>	<u>.....</u>
<u>1.B Richiedenti – Voucher Formativo Aziendale.....</u>	<u>5</u>
<u>1.C Destinatari/partecipanti</u>	<u>6</u>
<u>1.D Esclusioni e limiti di partecipazione.....</u>	<u>7</u>
<u>1.E Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato</u>	<u>8</u>
<u>1.F Registro Nazionale Aiuti di Stato</u>	<u>9</u>
2) CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA	10
3) RISORSE DISPONIBILI.....	10
<u>3.A Risorse disponibili per ambiti territoriali</u>	<u>10</u>
<u>3.B Riduzione di stanziamento.....</u>	<u>11</u>
4) PRESENTAZIONE E VERIFICA DELLE RICHIESTE DI VOUCHER.....	11
<u>4.A Presentazione delle domande da parte delle imprese/soggetti assimilati.....</u>	<u>11</u>
<u>4.B Verifica delle richieste di assegnazione voucher</u>	<u>14</u>
5. PARTECIPAZIONE AI CORSI.....	16
<u>5.A Condizioni generali di partecipazione ai corsi.....</u>	<u>16</u>
<u>5.B Attestazione degli esiti delle attività formative.....</u>	<u>19</u>
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	19
<u>6.A Titolari autonomi del trattamento</u>	<u>20</u>
7. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.....	20
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	21
9. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI.....	21
<u>ALLEGATO A.....</u>	<u>22</u>
<u>ALLEGATO B.....</u>	<u>26</u>
<u>ALLEGATO C -.....</u>	<u>27</u>

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo anno 2022	Pagina 3 di 28

PREMESSA

Con il presente Avviso la Regione Piemonte provvede a regolamentare, nel rispetto della Direttiva regionale relativa alla formazione continua dei lavoratori occupati Voucher formativi a catalogo – periodo 2019-2021 di cui alla D.G.R. 15-8879 del 06/05/2019, la cui validità è stata estesa fino al 31 dicembre 2022 con D.G.R. n.18-4252 del 03/12/2021, e in applicazione della normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di stato di cui al Regolamento UE n. 651/14 e s.m.i. relativamente agli aiuti alla formazione (art.31), l’utilizzo delle risorse del POR FSE 2014-2020 relative alla misura 3.10IV.12.2.03 destinate alle imprese e soggetti assimilati, per le attività formative presenti sul Catalogo Regionale dell’Offerta Formativa per l’anno 2022 (di seguito Catalogo regionale anno 2022), costituito dal Catalogo per il territorio della Città metropolitana di Torino, approvato con D.D. n. 50 del 01/02/2022 e dal Catalogo per il restante territorio regionale, approvato con D.D. n. 1526 del 12/11/2019 e s.m.i., prorogato dalla succitata D.G.R. 18-4252 fino al 31/12/2022.

Il Catalogo regionale anno 2022 è composto da attività formative a domanda aziendale attivabili grazie al contributo pubblico assegnato all’impresa per la formazione del proprio lavoratore e al cofinanziamento dell’impresa stessa.

Il Catalogo regionale anno 2022 è composto inoltre da attività formative a domanda individuale, oggetto di specifico Avviso pubblico ai lavoratori occupati, approvato con il medesimo atto amministrativo di approvazione del presente Avviso.

CAP. 1 - DEFINIZIONI E CONDIZIONI

1a) MISURA 3.10IV.12.2.03 VOUCHER FORMATIVI AZIENDALI A CATALOGO PER IMPRESE E SOGGETTI ASSIMILATI

Attraverso i voucher formativi aziendali a Catalogo si intende rispondere ai fabbisogni espressi dagli operatori economici in relazione all’aggiornamento delle competenze della forza lavoro, promuovendo l’accesso alle attività formative offerte da agenzie accreditate e selezionate sul catalogo dell’Offerta formativa Regionale.

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo anno 2022	Pagina 4 di 28

Le attività di formazione autorizzate e inserite nel Catalogo regionale anno 2022 a valere sulla misura in oggetto, sono destinate ai titolari e coadiuvanti delle micro imprese che intendano partecipare a una o più attività del Catalogo per la propria formazione e alle micro, piccole, medie e grandi imprese localizzate nel territorio della Regione Piemonte che intendano far partecipare i propri addetti ad una o più attività comprese nel suddetto Catalogo. Al fine di favorire la partecipazione diffusa del maggior numero di lavoratori alle attività formative, vengono rilasciati voucher di partecipazione per un valore massimo complessivo non superiore a € 3.000,00 pro capite per un triennio, utilizzabili presso i soggetti erogatori titolari delle attività stesse (di seguito Agenzie Formative), a parziale copertura del costo del corso a catalogo.

Nel calcolo del limite massimo pro capite si tiene conto dei voucher individuali e/o aziendali assegnati nei tre anni precedenti alla richiesta di attribuzione, a valere su tutti i Cataloghi dell'Offerta Formativa regionali e/o della Città metropolitana di Torino.

Per ogni attività formativa il Voucher di partecipazione può coprire una quota percentuale diversificata (dal 50% al 70%) del costo complessivo della stessa indicato nel Catalogo regionale anno 2022., in relazione alla dimensione dell'impresa richiedente; la quota complementare è a carico dell'impresa stessa nella misura prevista dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato, fatto salvo il limite massimo del valore complessivo dei voucher pro capite (3.000,00 Euro).

La Regione Piemonte non corrisponde alcun corrispettivo economico, né all'impresa richiedente il voucher, né al destinatario di voucher; dopo la conclusione dell'attività formativa sarà l'Agenzia Formativa titolare del corso a ottenere dalla Regione Piemonte il rimborso dell'importo corrispondente alla somma dei voucher richiesti dall'impresa e assegnati ai lavoratori che abbiano preso parte all'attività stessa per almeno i 2/3 delle ore previste o eventuali maggiori frazioni ove previste da specifiche normative. Nei soli casi di superamento del limite pro capite sopraindicato di 3.000,00 Euro, la parte dei costi eccedente il voucher di partecipazione, non coperta dal valore dello stesso, è posta a carico del datore di lavoro e si somma alla quota di compartecipazione alle spese di formazione ai sensi del Reg. UE n. 651/2014 e s.m.i..

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo anno 2022	Pagina 5 di 28

1b) RICHIEDENTI VOUCHER FORMATIVO AZIENDALE

Ai sensi del presente avviso possono richiedere uno o più voucher formativi aziendali, per la partecipazione di uno o più dei propri addetti ai corsi approvati sul Catalogo regionale anno 2022, le imprese e, in generale, i soggetti ad esse assimilati **localizzati in Piemonte**.

Sono compresi nella definizione di impresa e soggetti assimilati tutte le imprese pubbliche e private ai sensi della L.R.63/1995, art.11 comma 1, lettera d, gli enti con natura giuridica privata, le associazioni, gli studi professionali, i lavoratori autonomi, le fondazioni, le agenzie per il lavoro di cui al Dlgs 276/2003, esclusivamente per la formazione dei lavoratori alle proprie rispettive dipendenze.

Le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere voucher.

Secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06/05/2003, confermata dal Reg. UE 651/2014 e s.m.i. riportata nell'Allegato A del presente Avviso) in relazione al numero di addetti e alle soglie finanziarie che definiscono le categorie delle imprese:

- si definisce media impresa un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;
- si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro;
- si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

L'effettiva dimensione è inoltre determinata in relazione alle condizioni di partecipazione e controllo previste dal citato regolamento.

Le imprese non rientranti nelle predette categorie sono classificate grandi.

La suddetta classificazione si applica anche ai soggetti privati assimilati alle imprese.

Con la definizione di "localizzato in Piemonte", si intende un'impresa/soggetto assimilato che, indipendentemente dal luogo in cui sia situata la propria sede legale, abbia una o più unità locali situate in Piemonte.

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo anno 2022	Pagina 6 di 28

Per "lavoratori destinatari dell'intervento formativo", appartenenti alle categorie di cui al paragrafo 1c), si intendono quelli impiegati/operanti nelle suddette unità locali.

Per poter effettuare la domanda di voucher formativo a catalogo, le imprese/soggetti assimilati che non siano ancora in possesso di un proprio codice anagrafico regionale devono richiederlo all'ufficio regionale a ciò preposto attraverso l'apposita procedura di auto inserimento presente al seguente indirizzo: <http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.html>

1c) DESTINATARI/PARTECIPANTI

Sono destinatari degli interventi di cui alla Misura 3.10IV.12.2.03 della Direttiva Formazione Continua dei lavoratori occupati e, in quanto tali, possono partecipare alle attività formative inserite nel Catalogo regionale anno 2022 attraverso il voucher formativo aziendale richiesto dall'impresa/soggetto assimilato di cui sono addetti, le seguenti categorie di lavoratori occupati presso imprese localizzate in Piemonte:

- a. lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in ambito privato;
- b. lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di collaborazione organizzata dal committente ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n.81/2015 e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia che configurino lo stato di lavoratore occupato, in ambito privato;
- c. lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del Dlgs 148/2015;
- d. titolari e coadiuvanti di microimpresa;
- e. professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi;
- f. lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti da quelli richiamati alle lettere d) ed e).

Le persone non rientranti nelle definizioni sopra riportate non possono essere assegnatarie di voucher di formazione aziendale ai sensi del presente Avviso.

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo anno 2022	Pagina 7 di 28

La partecipazione alle azioni di cui al presente Avviso da parte di lavoratori assunti con contratto di apprendistato integra ma non sostituisce l'intervento formativo obbligatorio previsto ai sensi dei rispettivi contratti.

I titolari e i coadiuvanti di micro impresa, i lavoratori autonomi titolari di partita IVA e i professionisti iscritti a ordini/collegi, di norma usufruiscono di voucher formativo aziendale di cui al presente Avviso; possono tuttavia usufruire del voucher formativo individuale esclusivamente per il rinforzo di competenze professionali non collegate - direttamente o indirettamente - con la propria attività professionale, con particolare riferimento a una prospettiva di riconversione professionale. Si precisa in proposito che tutte le competenze trasversali (es. competenze linguistiche, informatiche, gestionali, relazionali) sono da considerarsi sempre come connesse con le attività degli operatori economici.

Possono partecipare alle attività formative del catalogo regionale anno 2022 anche allievi a pagamento (che non hanno i requisiti per ottenere il voucher o per i quali l'impresa non ha interesse a richiederlo), purché siano in possesso dei prerequisiti didattici eventualmente previsti per la partecipazione al corso e per essi sia corrisposto all'Agenzia Formativa l'intero costo del corso a catalogo.

Tali allievi, considerati non destinatari di voucher, frequentano il corso alle stesse condizioni e con le medesime regole degli allievi con il voucher e sono considerati a pieno titolo allievi del corso (devono quindi possedere i prerequisiti didattici eventualmente previsti, sono inseriti sul registro del corso sia informatico che cartaceo, ricevono se meritevoli la certificazione prevista in esito al percorso).

1d) ESCLUSIONI E LIMITI DI PARTECIPAZIONE

Non sono ad alcun titolo inclusi tra i destinatari/partecipanti delle azioni di cui al presente Avviso e quindi non possono essere destinatari di voucher :

- i lavoratori della Pubblica Amministrazione;
- i soci non dipendenti, i consiglieri di società/enti;
- i soci non lavoratori (soci di capitale) di imprese, incluse le cooperative;
- le persone in mobilità.

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo anno 2022	Pagina 8 di 28

I lavoratori degli enti di formazione professionale non possono partecipare alle attività formative a titolarità del proprio ente datore di lavoro.

Tutti i lavoratori occupati che partecipano alle attività formative a Catalogo regionale anno 2022 devono aver compiuto diciotto anni.

1e) APPLICAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

I voucher di formazione aziendale di cui alla misura 3.10iv.12.2.03 rientrano nel campo di applicazione del Reg. UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("Regolamento generale di esenzione per categoria") pubblicato sulla G.U.U.E. L187 del 26 giugno 2014, e nello specifico dell'articolo 31. Tale Regolamento è stato prorogato, con Reg. (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020, fino al 31/12/2023.

A tale proposito si precisa che i beneficiari degli aiuti di stato sono le imprese/soggetti assimilati.

In applicazione del suddetto articolo, qualsiasi operatore privato che benefici di un'azione formativa rivolta ai propri addetti, indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata, è tenuto a garantire la compartecipazione alle relative spese, garantendo le seguenti intensità minime di cofinanziamento:

Voucher aziendali a catalogo regionale anno 2022 - Quota minima di cofinanziamento privato	
	<i>Formazione</i>
Grandi imprese	50 %
Medie imprese	40 %
Piccole e micro imprese	30 %

I voucher di formazione aziendale non possono essere erogati a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (art. 1, comma 4, lett. a del Reg. UE 651/14), c.d. clausola Deggendorf.

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo anno 2022	Pagina 9 di 28

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c) del Reg. UE 651/2014, i contributi consistenti nell'attribuzione di voucher di formazione aziendale di cui al presente Avviso – misura 3.10iv.12.2.03 – non possono essere concessi a favore di imprese in difficoltà, come definite dall'art. 2, punto 18 del citato Regolamento (Allegato B al presente Avviso).

Il singolo voucher formativo aziendale (aiuto) non supera il tetto previsto dall'art. 2, punto 10, del Reg. UE 1303/2013, come modificato dal Reg. UE 1046/2018; in ogni caso anche la somma di voucher attribuiti a ciascuna impresa/soggetto assimilato sulle attività finanziate ai sensi della Direttiva di cui alla D.G.R. n. 15-8879/2019 e s.m.i. deve essere inferiore a 200.000,00 Euro

1f) REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO

Le Amministrazioni che erogano contributi alla formazione sono tenute ad adottare una serie di dispositivi finalizzati a garantire la corretta applicazione delle norme dell'Unione in tema di aiuti di Stato. In questo contesto si inserisce il "Registro Nazionale degli Aiuti - (RNA)" istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAl), dalla Legge europea 2014 in vigore dal 18 agosto 2015, con lo scopo di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria.

Il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) prevede l'obbligo di registrazione e visura degli aiuti da parte delle Amministrazioni concedenti. Dall'entrata in funzione del RNA ciascun provvedimento che dispone la concessione di aiuti a favore di un'impresa/soggetto assimilato, per avere efficacia, dovrà riportare codici identificativi rilasciati dal Registro.

L'amministrazione dovrà pertanto effettuare i controlli previsti su ogni impresa (o soggetto assimilato) richiedente voucher, in ordine alla normativa sugli aiuti di stato, attraverso l'inserimento nel RNA delle informazioni relative all'aiuto richiesto, ai sensi dell'art. 52 della L. 234/2012 e mediante l'interrogazione del suddetto registro relativamente agli aiuti già concessi, con conseguente rilascio dei codici di aiuto (codice COR).

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo anno 2022	Pagina 10 di 28

Fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla normativa in caso di dichiarazioni mendaci, sono respinte le domande di voucher formativo aziendale per i corsi del Catalogo regionale anno 2022 che, a seguito delle verifiche effettuate attraverso il RNA, risultino inammissibili al contributo.

CAP. 2 - CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Catalogo Regionale anno 2022 è pubblicato on line e consultabile sul sito istituzionale della Regione Piemonte al seguente indirizzo

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-professionale/direttive-regionali/direttiva-formazione-continua-per-gli-occupati>

Le Agenzie formative titolari di corsi inseriti nel Catalogo regionale anno 2022 hanno l'obbligo di presentare e far conoscere ai destinatari delle attività formative l'intero Catalogo e garantire, ove necessario, l'orientamento per la scelta del corso più idoneo per le finalità di aggiornamento formativo dell'utente.

Le scadenze riferite al Catalogo Regionale anno 2022 sono le seguenti:

Venerdì 18/11/2022	Termine ultimo per la presentazione alla Regione delle richieste voucher da parte delle Agenzie Formative
Venerdì 30/12/2022	Termine ultimo per l'attribuzione dei voucher da parte della Regione (salvo previo esaurimento delle risorse disponibili)
Venerdì 30/06/2023	Termine ultimo per la conclusione dei corsi

CAP. 3 – RISORSE DISPONIBILI

3a) RISORSE DISPONIBILI PER AMBITI TERRITORIALI

Sono disponibili per l'assegnazione di **Voucher formativi Aziendali** per la partecipazione ai corsi approvati sul Catalogo regionale anno 2022, nuove risorse pubbliche pari a € 500.000,00 derivanti dalla dotazione del POR FSE 2014-2020 a valere sulla misura 3.10IV.12.2.03. Le risorse sono suddivise come specificato nella tabella sottostante:

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo anno 2022	Pagina 11 di 28

TABELLA – Avviso alle imprese e soggetti assimilati per l’assegnazione di voucher di partecipazione ai corsi inseriti nel Catalogo regionale anno 2022

Misura 3.10iv.12.2.03 Ripartizione delle risorse per territorio

Disponibilità Ambito 1 (Novarese-Vercellese- Biellese - Verbanco-Cusio- Ossola)	Disponibilità Ambito 2 (Astigiano - Alessandrino)	Disponibilità Ambito 3 (Cuneese)	Disponibilità territorio della Città metropolitana
€ 49.542,00	€ 63.927,00	€ 82.044,00	€ 304.487,00

Per gli ambiti 1, 2 e 3 sono altresì disponibili le economie derivanti dallo stanziamento del precedente periodo 2019-2021 di cui alla D.D. n. 783 del 04/06/2019 e s.m.i.

3b) RIDUZIONE DI STANZIAMENTO

Qualora gli Organi dell’Unione Europea e nazionali modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Regione Piemonte, con provvedimento della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro potrà operare, anche in corso d’esercizio, le necessarie variazioni ai programmi approvati al fine di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità.

CAP. 4 - PRESENTAZIONE E VERIFICA DELLE RICHIESTE DI VOUCHER

4a) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE IMPRESE E SOGGETTI ASSIMILATI

I legati rappresentanti delle imprese/soggetti assimilati appartenenti alle categorie indicate al I I paragrafo 1b), dopo aver individuato nel Catalogo regionale anno 2022 il/i corso/i di proprio interesse, possono presentare la domanda di attribuzione voucher per sé o per i propri addetti esclusivamente attraverso l’apposita procedura informatica di gestione voucher, disponibile presso l’Agenzia Formativa titolare del corso.

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo anno 2022	Pagina 12 di 28

L’Agenzia formativa richiama gli estremi identificativi dell’impresa (o soggetto assimilato) interessata attraverso il codice anagrafico regionale attribuito e inserisce correttamente nella procedura informatica sia i dati relativi all’impresa sia i dati relativi al/ai lavoratore/i e al/i corso/i (servizi a catalogo) ai quali il datore di lavoro intende iscrivere il/i lavoratore/i (o se stesso in caso di titolari di microimpresa e liberi professionisti).

Il modulo ufficiale di richiesta, generato dalla suddetta procedura informatica e che l’Agenzia formativa deve indirizzare alla Regione Piemonte, può contenere la richiesta da parte del datore di lavoro interessato di assegnazione di uno o più voucher, per la partecipazione di uno o più lavoratori della stessa impresa (o soggetto assimilato) a uno o più corsi della stessa agenzia formativa.

La domanda deve essere presentata in bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i. (al momento della redazione del presente Avviso il valore del bollo sull’istanza è di € 16), deve essere compilata in ogni sua parte e firmata in originale dal legale rappresentante dell’impresa (o soggetto assimilato). La domanda deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario e di ciascuno dei lavoratori dell’impresa/soggetto assimilato per i quali è richiesto il voucher (nel caso di documento di identità scaduto farà fede la dichiarazione, scritta sulla fotocopia stessa, firmata dal titolare e datata, attestante che i dati riportati sul documento sono invariati).

Al fine della verifica dei dati imputati nel sistema, deve inoltre essere allegata copia del codice fiscale dei lavoratori per i quali l’impresa/soggetto assimilato richiede il voucher.

Il legale rappresentante, per conto dell’impresa (o soggetto assimilato) è tenuto a **verificare**, prima della sottoscrizione, la **correttezza di tutti i dati risultanti sulla richiesta** (dati anagrafici dell’impresa, del destinatario, indirizzi e-mail, ruolo aziendale, tipologia contrattuale e altre informazioni inerenti il rapporto di lavoro).

I destinatari devono possedere i requisiti dichiarati in domanda e richiesti dal presente Avviso per l’assegnazione del voucher alla data di acquisizione al protocollo della Regione Piemonte della domanda di assegnazione voucher (oltre che alla data della compilazione e invio del modulo di domanda).

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo anno 2022	Pagina 13 di 28

Qualora la partecipazione al corso selezionato richieda il superamento di prove e/o test di ingresso, l’Agenzia titolare dell’intervento formativo provvede allo svolgimento delle stesse prima di procedere con la compilazione e la sottoscrizione da parte dell’impresa del modulo ufficiale per la richiesta di assegnazione voucher.

Alla domanda di richiesta voucher, l’impresa/soggetto assimilato deve obbligatoriamente allegare la dichiarazione che l’impresa non si trova in difficoltà, come definito dall’art. 2, punto 18 del Regolamento UE 651/14, secondo il modello fac simile predisposto dagli Uffici.

Deve inoltre allegare la dichiarazione di essere o non essere destinataria di ingiunzione di recupero, prevista per l’accesso agli aiuti di stato ai sensi art. 1, comma 4, lett. a del Reg. UE 651/14 (cosiddetta clausola Deggendorf) secondo il modello fac simile predisposto dagli Uffici.

Si precisa che la dichiarazione relativa alla Clausola Deggendorf deve, in ogni caso, pervenire, a pena di inammissibilità della relativa domanda, entro la conclusione della fase istruttoria.

Entrambi i modelli fac simile citati sono resi disponibili sul sito internet della Regione Piemonte.

La Regione Piemonte si riserva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione necessaria ai fini dei controlli ex-ante, in itinere o ex-post.

Per la consegna all’Amministrazione, l’Agenzia formativa inserisce le domande delle imprese/soggetti assimilati in un “plico”, utilizzando l’apposita funzione prevista dall’applicativo informatico di gestione della domanda voucher.

L’agenzia provvederà a consegnare tempestivamente e comunque **non oltre 30 giorni** dalla trasmissione informatica della richiesta (preliminare alla stampa definitiva del modulo), la documentazione agli uffici della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro - Settore Formazione Professionale, nelle sedi decentrate competenti per ambiti territoriali.

Le richieste di attribuzione voucher devono pervenire alla Regione Piemonte entro il 18 novembre 2022.

L’eventuale esaurimento delle risorse in data antecedente alla scadenza per la presentazione delle richieste sopra riportata, sarà pubblicizzato sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nella pagina della formazione professionale dedicata alla formazione continua.

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo anno 2022	Pagina 14 di 28

4b) VERIFICA DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE VOUCHER

L'assegnazione dei voucher formativi per i corsi del Catalogo regionale anno 2022 avviene nel rispetto di quanto previsto dalla D.g.r. n. 15-1644 del 29/06/2015 avente ad oggetto "Le procedure e criteri di selezione delle operazioni" approvate dal Comitato di Sorveglianza del P.O.R. FSE 2014/2020, dagli indirizzi espressi dalla Direttiva Formazione Continua dei lavoratori occupati voucher formativi a catalogo periodo 2019-21 come modificata dalla D.G.R. n. 18-4252 del 03/12/2021 e dalle condizioni stabilite dal presente Avviso.

L'assegnazione dei voucher formativi a catalogo è effettuata a cura del personale della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro - Settore Formazione Professionale, previa verifica di ammissibilità, seguendo l'ordine di presentazione delle richieste di voucher da parte dalle Agenzie Formative, di acquisizione a protocollo e fino all'esaurimento delle risorse disponibili attribuite all'ambito territoriale in cui è ubicata la sede di riferimento del corso a catalogo.

Non è prevista alcuna valutazione di merito.

L'attribuzione dei voucher avviene in ogni caso entro il 31/12/2022.

Non saranno considerate ammissibili e pertanto **saranno respinte le domande:**

- pervenute alla Regione Piemonte dopo il 18/11/2022;
- non firmate dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'impresa/soggetto assimilato o con la firma non autenticata secondo le forme di legge (prive o con copia del documento di identità non in corso di validità del firmatario o prive di altre autenticazioni);
- redatte su modulistica diversa dal modulo generato dall'apposita procedura informatica;
- presentate da soggetti non appartenenti alle categorie indicate al paragrafo 1b);
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per la verifica di ammissibilità o con dati non coerenti o errati tali da rendere impossibile la valutazione;
- riferite a corsi non presenti nel vigente Catalogo regionale anno 2022 o a corsi sospesi dal medesimo Catalogo;
- non corredate dalla dichiarazione prevista di impresa non in difficoltà ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c) del Reg. UE 651/2014 redatta sul modello facsimile predisposto dagli Uffici;

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo anno 2022	Pagina 15 di 28

- per le quali non sia pervenuta, entro la conclusione della fase istruttoria, la dichiarazione Deggendorf redatta sul modello facsimile predisposto dagli Uffici.

Si considera inoltre inammissibile la domanda che riporti bianchettature, cancellazioni, sovrascritture o altre correzioni. Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario e che mantengano visibile la parte corretta.

La Regione Piemonte, verificata l'ammissibilità delle domande, verifica l'ammissibilità della/e richiesta/e riferita/e al/ai singolo/i voucher contenuto/i nella domanda.

Non saranno altresì considerate ammissibili e pertanto **saranno respinte le richieste di voucher:**

- destinate a lavoratori che abbiano già usufruito di voucher per la quota massima di € 3.000,00 nel triennio di riferimento, come riportato al Par. 1a);
- inoltrate dalle imprese/soggetti assimilati alle quali siano stati attribuiti voucher per un importo superiore a 199.999,99 euro, come previsto dal par. 1e) del presente Avviso;
- destinate a lavoratori che non appartengano alle categorie indicate al paragrafo 1c);
- riferite a corsi per i quali il richiedente non abbia titolo di presentazione;
- riferite a corsi per i quali il destinatario non sia in possesso dei requisiti specifici previsti per la partecipazione al corso; (es. titolo di studio, specifica abilitazione professionale ove richiesta, superamento della prova di ingresso ove prevista);
- non corredate dalla documentazione (copia del documento di identità e del codice fiscale) riferita ai lavoratori per i quali l'impresa/soggetto richiede il voucher;
- incomplete, in quanto prive di dati essenziali per l'attribuzione del singolo voucher (in caso di domanda con più voucher) o con dati non coerenti o errati tali da rendere impossibile la valutazione.

La Regione Piemonte può richiedere all'impresa/soggetto assimilato e/o all'Agenzia formativa oppure acquisire d'ufficio eventuale ulteriore documentazione utile ai fini della verifica della richiesta; in tal caso la verifica è sospesa fino all'acquisizione di detta documentazione.

L'esito della verifica è comunicato tramite posta elettronica all'indirizzo indicato sul modulo di domanda.

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo anno 2022	Pagina 16 di 28

L'agenzia formativa titolare degli interventi verifica invece direttamente e autonomamente sull'applicativo informatico di gestione lo stato di avanzamento delle richieste di partecipazione tramite voucher ai propri corsi.

L'impresa (o soggetto assimilato), che abbia visto la propria richiesta respinta perché inammissibile, può presentare una nuova domanda di assegnazione voucher per la partecipazione al medesimo corso di cui alla domanda precedentemente respinta. La nuova domanda sarà presa in esame seguendo l'ordine di presentazione da parte dell'Agenzia e di acquisizione a protocollo (non potrà vantare alcun diritto di precedenza) e, qualora ammissibile e fatto salvo l'eventuale sopravvenuto esaurimento delle risorse disponibili, si procederà all'assegnazione del voucher.

CAP. 5 - PARTECIPAZIONE AI CORSI

5a) CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI CORSI

L'impresa (o soggetto assimilato) è tenuta a produrre la documentazione attestante il possesso dei propri requisiti (nonché dei requisiti dei lavoratori) richiesti dal presente Avviso per l'assegnazione dei voucher, che l'Agenzia Formativa titolare dei corsi è tenuta a conservare e che sarà oggetto di controllo da parte degli uffici competenti.

Il legale rappresentante dell'impresa (o soggetto assimilato), per conto del destinatario del voucher di partecipazione, ha l'obbligo della compartecipazione alle spese e dovrà versare all'Agenzia Formativa la quota a proprio carico e/o l'eventuale eccedenza del limite dei 3.000 euro pro capite per il triennio considerato. **Il pagamento della quota di cofinanziamento dovrà essere effettuato obbligatoriamente dopo l'assegnazione del voucher e prima dell'avvio del corso**, esclusivamente tramite bollettino postale, bonifico bancario, bancomat o carta di credito¹ utilizzando esclusivamente il conto intestato all'impresa, indicando gli estremi del codice del corso, dell'Agenzia Formativa e il nominativo dell'impresa e dell'allievo. Il mancato pagamento della

¹ In caso di pagamento tramite bancomat o carta di credito dovrà essere allegata e conservata agli atti dell'agenzia formativa una ricevuta rilasciata dalla medesima che riporti la causale del pagamento, gli estremi del corso a cui il pagamento si riferisce, il nominativo dell'allievo, i riferimenti dell'operazione/transazione avvenuta tramite pos e il timbro dell'Agenzia

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo anno 2022	Pagina 17 di 28

quota di cofinanziamento privato o il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate comporta la revoca e la conseguente non rimborsabilità del voucher.

Le persone interessate a partecipare ai corsi approvati sul Catalogo regionale anno 2022 non destinatari di voucher (citati al Par. 1c) si iscrivono direttamente presso l'agenzia formativa, che inserisce nell'applicativo di gestione i loro dati anagrafici e li iscrive direttamente nell'edizione corsuale, attraverso l'apposito applicativo che gestisce le iscrizioni allievi e l'inizio corsi (richiamandoli attraverso il codice fiscale invece che attraverso la funzione "voucher").

Gli allievi non destinatari di voucher devono corrispondere all'agenzia formativa l'intero importo del costo a catalogo (non sono consentiti sconti).

Si ricorda che tutte le edizioni corsuali hanno un numero massimo di allievi (compresi eventuali allievi non destinatari di voucher che si iscrivono direttamente presso l'Agenzia Formativa) non superiore a quello dichiarato nella proposta di inserimento a Catalogo, che, in tutti i casi, non è mai superiore a 16 e che l'avvio delle singole edizioni corsuali deve avvenire entro 60 giorni dall'assegnazione del voucher di partecipazione.

A maggior tutela dell'utenza, la Regione Piemonte monitora periodicamente che l'avvio delle attività avvenga entro il suddetto termine, riservandosi in caso contrario di assumere eventuali provvedimenti.

Non sono previsti crediti in ingresso che consentano una frequenza parziale del corso, né sono giustificabili le assenze (nessuna assenza può quindi essere considerata come frequenza ai fini della certificazione e/o del rimborso del voucher).

I corsi non possono essere svolti nella sede di lavoro del destinatario e dovranno essere svolti unicamente nelle sedi indicate dall'Agenzia nel Catalogo regionale anno 2022 .

Non potranno essere autorizzate variazioni della sede di svolgimento, se non per i casi, adeguatamente documentati, di trasferimento o di sopravvenuta inagibilità/indisponibilità dei locali.

Nelle sedi di svolgimento del corso deve essere garantita la presenza di personale di riferimento dell'agenzia formativa e comunque assicurata la reperibilità del responsabile del corso.

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo anno 2022	Pagina 18 di 28

L'agenzia deve garantire inoltre per ogni sede di svolgimento delle attività il rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. n. 81/08 in merito alle disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro nonché della normativa vigente in materia di prevenzione dal contagio da Covid 19.

Solo l'impresa che ritira l'allievo da un'edizione corsuale, rinunciando al voucher, può richiedere un nuovo voucher per il/i proprio/i addetto/i per frequentare il medesimo corso o un corso avente la medesima denominazione; non è consentita, infatti, la possibilità di usufruire di più voucher per la partecipazione al medesimo corso e/o a corsi con lo stesso titolo anche se realizzati in sedi diverse e/o da agenzie formative diverse, o inseriti in Cataloghi diversi.

Le Agenzie devono adottare la modulistica componente la "Cartella del/lla partecipante" (CDP), approvata con DD n. 1472 del 17/10/2019 in cui sono contenuti i principali documenti necessari per formalizzare il rapporto con i destinatari della formazione.

La Cartella del/della partecipante contiene il modulo "Formazione Lavoratori Occupati Anagrafica" e il "Contratto tra l' Operatore e il/la partecipante" . Per i partecipanti non fruitori di voucher la suddetta cartella comprende la "Domanda di iscrizione Corsi riconosciuti ex art. 14 L. R. 63/95 - Percorsi con costo a carico dei/delle partecipanti" e il "Contratto tra l'Operatore e il/la partecipante" .

I format sono reperibili sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo sotto specificato:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/modulistica-por-fse-cartella-partecipante>

Il contratto tra l'Operatore e il/la partecipante costituisce l'accordo tra il/la partecipante a un corso di formazione a catalogo e l'Agenzia formativa titolare dello stesso, mirato a definire i reciproci impegni dei soggetti coinvolti e a regolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto. Esso comprende il Patto formativo, contenente obiettivi, contenuti e metodologie del percorso formativo e deve essere sottoscritto dal destinatario del voucher formativo (o dall'allievo non fruitore del voucher) e dall'Agenzia.

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo anno 2022	Pagina 19 di 28

Il lavoratore è tenuto a frequentare regolarmente i corsi prescelti, nel rispetto delle regole comportamentali e di partecipazione che gli sono state comunicate all'atto di iscrizione con la sottoscrizione del Contratto/Patto Formativo; in caso di gravi inadempienze ed irregolarità, la Regione può revocare il Buono di partecipazione richiesto da parte del proprio datore di lavoro, fino ad escludere il lavoratore dalla possibilità di ottenere voucher formativi per la partecipazione a qualunque corso approvato sul Catalogo regionale anno 2022 vigente.

Le condizioni generali per la realizzazione degli interventi da parte delle Agenzie Formative sono descritte al cap. 15 dell'Avviso per la Costituzione del Catalogo dell'Offerta Formativa periodo 2019-21 attuativo delle misure 3.10IV.12.2.05 e 3.10IV.12.2.03 della Direttiva regionale relativa alla Formazione Continua dei lavoratori occupati -voucher formativi a catalogo 2019-21, di cui alla DGR n. 15-8879 del 06/05/2019 disponibile sul sito istituzionale.

Ulteriori indicazioni in merito alla realizzazione delle attività in modalità formazione a distanza, ai sensi della D.G.R. n. 18-4252/2021, sono previste nell'allegato C alla D.D. n. 50 del 01/02/2022, anch'essa disponibile sul sito istituzionale.

Tutte le edizioni dei corsi approvati sul Catalogo regionale anno 2022 devono concludersi entro il 30 giugno 2023.

5b) ATTESTAZIONE DEGLI ESITI DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

A conclusione dell'attività formativa l'Agenzia rilascia a ciascun partecipante che abbia frequentato almeno i 2/3 dell'edizione del corso (o eventuali maggiori frazioni previste da specifiche normative) e superato la verifica finale (allievo meritevole) la certificazione prevista dal corso del Ccatalogo regionale anno 2022 , secondo le disposizioni vigenti.

CAP. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al "Regolamento UE 2016/679" (di seguito "RGPD" o "GDPR"), alla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come rivisto dal D. Lgs.10 agosto 2018, n. 101 e disposizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali) e alle

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo anno 2022	Pagina 20 di 28

disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018; D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018; D.D.R. n. 219 dell'8 marzo 2019 e s.m.i.).

Ai sensi degli artt.13 e 14 del RGDP, si allega al presente Avviso l'informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato C del presente Avviso) rivolta ai seguenti soggetti:

- i legali rappresentanti/amministratori dei Soggetti che presentano domanda in risposta al presente Avviso;
- dipendenti delle imprese/soggetti assimilati che sono interessati alla formazione oggetto del voucher di cui al presente Avviso. Il legale rappresentante del soggetto che presenti richiesta di assegnazione voucher è tenuto a diffondere i contenuti della suddetta informativa a tutti i dipendenti coinvolti nella formazione, in quanto interessati dal trattamento.

6a) TITOLARI AUTONOMI DEL TRATTAMENTO

Si ricorda che, nel rispetto della normativa vigente, le imprese/soggetti assimilati richiedenti, in quanto titolari del trattamento ai sensi dell'art.4, par.7 del Reg. (UE) 2016/679 (RGPD), sono tenute a fornire agli interessati (destinatari degli interventi oggetto del presente Avviso) le informazioni relative agli eventuali destinatari/categorie di destinatari dei dati personali (art.13, par.1, lett. e) e pertanto a esplicitare che i suddetti dati verranno comunicati alla Regione Piemonte, Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro.

CAP. 7 - TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

L'assegnazione di ciascun voucher o la comunicazione motivata di inammissibilità della richiesta avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di richiesta voucher da parte della Regione Piemonte. Tale termine viene sospeso nei casi in cui siano necessari, ai fini della verifica, specifici approfondimenti, in particolare con l'acquisizione di documentazione integrativa.

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo anno 2022	Pagina 21 di 28

CAP. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento di assegnazione voucher di cui al presente Avviso è il Dirigente del Settore Formazione Professionale della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro.

Eventuali richieste di informazioni possono essere indirizzate al Settore Formazione Professionale della Regione alle seguenti caselle di posta elettronica:

- formazionecontinua@regione.piemonte.it per gli ambiti territoriali 1 (Novarese-Vercellese-Biellese - Verbano-Cusio-Ossola), 2 (Astigiano – Alessandrino) e 3 (Cuneese);
- catalogo2022@regione.piemonte.it per il territorio della Città Metropolitana di Torino,

CAP. 9 - RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

Il presente Avviso fa riferimento alle normative e alle disposizioni attuative già citate nella Direttiva relativa alla formazione continua dei lavoratori occupati voucher formativi a catalogo - periodo 2019 – 2021, approvata con la DGR n. 15-8879 del 06/05/2019 e aggiornata con la DGR n. 18-4252 del 03/12/2021.

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo anno 2022	Pagina 22 di 28

.ALLEGATO A

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE DIMENSIONI AZIENDALI

Definizione di PMI

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25% dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo anno 2022	Pagina 23 di 28

a. società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («*business angels*»), a condizione che il totale investito dai suddetti «*business angels*» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;

b. università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c. investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d. autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate come imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo anno 2022	Pagina 24 di 28

anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25% o oltre da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodi di riferimento

I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.

Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.

Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a. dai dipendenti dell'impresa;
- b. dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c. dai proprietari gestori;
- d. dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo anno 2022	Pagina 25 di 28

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla partecipazione di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite il consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo anno 2022	Pagina 26 di 28

ALLEGATO B

DEFINIZIONE DI IMPRESA IN DIFFICOLTÀ

dall'art. 2, punto 18 del Reg. UE 651/2014

Si definisce “impresa in difficoltà” un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo anno 2022	Pagina 27 di 28

.ALLEGATO C

Informativa rivolta agli interessati (legali rappresentanti di imprese/soggetti assimilati richiedenti voucher aziendale sul catalogo regionale anno 2022)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg (UE) 2016/679

La informiamo che i dati personali acquisiti dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte, direttamente o tramite il Datore di Lavoro, saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR)”.

La informiamo, inoltre, che:

- I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nei Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i;
- I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative all’avviso pubblico per il quale vengono comunicati;
- L’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento di erogare il servizio richiesto;
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore “pro tempore” della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte.
- Il Responsabile (esterno) del trattamento è:
 - il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI), ente strumentale della Regione Piemonte, pec: protocollo@cert.csi.it;
- I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo anno 2022	Pagina 28 di 28

- i Suoi dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni a partire dalla chiusura delle attività connesse con l'Avviso pubblico.
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
 - Autorità di Audit e di Certificazione del POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte
 - Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
 - Soggetti pubblici, in attuazione delle proprie funzioni previste per legge (ad es. in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell'art. 22, c. 5 della L. 241/1990);
 - Altre Direzioni/Settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.
- ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Ogni Interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

N.B. Il legale rappresentante dell'impresa/soggetto assimilato al momento della compilazione della domanda di assegnazione voucher, presso l'agenzia formativa titolare del corso a catalogo regionale anno 2022 selezionato, ha preso visione della presente informativa e ne ha diffuso il contenuto al/i lavoratore/i per i quali richiede il voucher di partecipazione al corso a catalogo regionale anno 2022 .